



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.2223-12982(1)

Roma, 6 MAR. 2007

OGGETTO: Obiettori di coscienza- porto d'armi senza licenza.

ALLA QUESTURA DI

L'AQUILA

E per conoscenza

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
AL PREFETTO de

R O M A
L'AQUILA

La Questura in indirizzo ha posto a quest'Ufficio un quesito circa la possibilità per un Uditore Giudiziario, che a suo tempo venne ammesso a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, di portare le armi senza licenza.

Come è noto, infatti, l'art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S., individua delle categorie di soggetti che, per la qualifica permanente rivestita, sono autorizzati a portare, ai soli fini della difesa personale, armi.

Tra questi, a seguito della modifica apportata alla citata norma dall'art. 7 della legge n. 36 del 1990, sono stati inclusi i Pretori ed i Magistrati.

La legge 8 luglio 1998, n. 230, nel dettare le Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", all'art. 15, comma 6, pone esplicito e tassativo divieto, per coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, e senza eccezione alcuna, di detenere ed usare le armi di cui agli articoli 28 (da guerra) e 30 (comuni) del T.U.L.P.S..

Per tale motivo lo stesso comma vieta, altresì, alle Autorità di P.S., di rilasciare licenze di polizia in materia di armi agli stessi soggetti.

Appare evidente, quindi, come il legislatore abbia voluto esplicitamente includere nel divieto anche i casi in cui un soggetto possa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

detenere ed usare armi pur in assenza di idoneo titolo (si pensi, ad esempio, a chi, frequentando una Sezione del T.S.N., potrebbe limitarsi a noleggiare armi da fuoco messe a disposizione dal poligono).

La tassativa volontà del legislatore appare confermata anche dalla pronuncia n. 141, del 7 aprile 2006, della Corte Costituzionale, la quale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della normativa in esame, afferma che la stessa *“deve essere interpretata alla luce della finalità del legislatore di vietare l'uso e la detenzione di armi da parte di soggetti che, per effetto del ripudio di quelle stesse armi, hanno ottenuto di sostituire il servizio civile a quello militare”*.

La normativa in materia di obiezione di coscienza, inoltre, è successiva rispetto a quella che ha esteso a talune figure professionali la possibilità del porto di armi senza licenza.

Tanto premesso, tenuto conto della ratio della legge sull'obiezione di coscienza e dell'impegno richiesto a suo tempo all'obiettore in conseguenza della sua scelta, si deve ritenere che l'uso e la detenzione di armi debbano restare preclusi in assoluto a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, pur se, successivamente, entrati a far parte di quelle categorie di persone per le quali la legge prevede, in via generale ed astratta, la possibilità di portare le armi senza licenza.

Dal divieto assoluto, sanzionato dall'art. 15 con il richiamo alle norme sulla “detenzione abusiva di armi”, sono, tuttavia, escluse dalla legge (art. 2, lettera a) le armi ad avancarica, monocolpo, replica di modelli anteriori al 1890 e le armi ad aria o gas compresso di potenza inferiore a 7,5 joule, la cui regolamentazione si rinviene nel D.M. n. 362 del 9 agosto 2001.

IL DIRETTORE
L'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(CAZZELLA)